



Istanza dell'atleta Colella Antonietta per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Volare A.S.D. Onlus (cod. fipav 13.063.0128)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Carlo Maione | Vice Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Not. Nicola Prisco | Componente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Preso atto che l'atleta ha chiesto lo scioglimento del vincolo motivandolo con il disinteresse societario, per omessa convocazione, per mancata effettuazione visita medica; che all'udienza del 21.10.2017 l'atleta ha chiesto, inoltre, dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto la Volare ASD Onlus non ha provveduto a ritesserarla per la presente stagione agonistica;

nella stessa udienza si è costituito il sodalizio, giusta procura depositata in atti, il quale, pur dando atto che l'atleta non è più tesserata con la Volare ASD Onlus ma con la Olimpia Volley, si è opposto alla cessazione della materia del contendere giustificando tale opposizione con la esistenza di un procedimento pendente dinanzi alla Procura federale al cui esito la società avrebbe subordinato il rinnovo del tesseramento.

Questa Commissione, tenuto conto del fatto che il tesseramento dell'atleta può anche essere sospeso nell'ipotesi in cui l'atleta si rifiuti di effettuare le visite mediche, a maggior ragione tale sospensione sarebbe potuta esser stata richiesta dal sodalizio sia per quanto riguarda la mancata visita medica sia per quanto riguarda l'accertamento di eventuali responsabilità dinanzi alla Procura Federale; pertanto, preso atto che l'atleta risulta tesserata con altro sodalizio e che di fatto il sodalizio Volare ASD Onlus, non essendosi avvalso della sospensione del tesseramento, oggi non ha alcun motivo di opporsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta e l'incameramento di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 21 ottobre 2017

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello